

“S.S. LAZIO S.p.A.”

Sede legale: Formello (Roma), Via di Santa Cornelia n. 1000

Capitale sociale Euro 40.643.346,60 i.v.

Codice fiscale ed iscrizione Registro delle imprese di Roma: 80109710584

Partita IVA 02124651007

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE REDATTA AI SENSI DEGLI ARTT. 92, N.1 LETT. A) E 72 DEL REGOLAMENTO CONSOB IN VISTA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONVOCATA PER IL 27 OTTOBRE 2006 – 24 NOVEMBRE 2006 (RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE)

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare in merito alle “Modifiche statutarie da adottarsi in ottemperanza alla Legge 28 dicembre 2005, n. 262”.

In particolare, le modifiche proposte concernono l'introduzione della figura del “dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari” prevista ai sensi dell'art. 154-bis del TUF, nonché le modalità di nomina di detta figura e la definizione delle relative competenze.

Qui di seguito si riporta il testo dello statuto vigente e quello proposto in sostituzione:

STATUTO S.S. LAZIO S.p.A. Testo vigente	STATUTO S.S. LAZIO S.p.A. Testo proposto in sostituzione
Art. 19 COMPITI Il Consiglio di Gestione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione e per la gestione della società, con facoltà di compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea o al Consiglio di Sorveglianza. Adotta le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione	Art. 19 COMPITI Il Consiglio di Gestione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione e per la gestione della società, con facoltà di compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea o al Consiglio di Sorveglianza. Adotta le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione

<p>degli amministratori che hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; nomina i componenti del Comitato degli Esperti.</p> <p>Il Consiglio di Gestione, anche attraverso il Presidente, riferisce al Consiglio di Sorveglianza sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle sue controllate, ove esistenti; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.</p> <p>La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale.</p> <p>Il Presidente o il Vicepresidenti o gli amministratori delegati - se nominati - entro 30 giorni dalla notizia di una intervenuta modifica della compagine azionaria della società, dovranno inviare alla F.I.G.C. una nota informativa o, in alternativa se quotata in un mercato regolamentato, copia delle comunicazioni ricevute ai sensi della Legge n. 216/1974 e sue successive modificazioni o integrazioni.</p>	<p>degli amministratori che hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; nomina i componenti del Comitato degli Esperti.</p> <p>Il Consiglio di Gestione, anche attraverso il Presidente, riferisce al Consiglio di Sorveglianza sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle sue controllate, ove esistenti; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.</p> <p>La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale.</p> <p>Il Presidente o il Vicepresidenti o gli amministratori delegati - se nominati - entro 30 giorni dalla notizia di una intervenuta modifica della compagine azionaria della società, dovranno inviare alla F.I.G.C. una nota informativa o, in alternativa se quotata in un mercato regolamentato, copia delle comunicazioni ricevute ai sensi della Legge n. 216/1974 e sue successive modificazioni o integrazioni.</p> <p><u>Il Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, provvede alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e conferisce al medesimo adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti</u></p>
<p>Art. 23 bis Non presente nell'attuale statuto</p>	<p style="text-align: center;">Art. 23 bis <u>DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI</u></p> <p>Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato dal Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza-</p>

	za. Egli esercita i compiti attribuiti e previsti dall'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (Testo Unico della Finanza -"T.U.F.") come aggiornato e modificato dalla Legge n. 262 del 28-12-2005. Il Consiglio di Gestione provvede a fornire al Dirigente i mezzi ed i poteri necessari per lo svolgimento dei compiti che la legge e lo statuto gli conferiscono.
--	---

Vi invitiamo ad adottare le modifiche statutarie come sopra illustrate.

Per il Consiglio di Gestione

Dott. Claudio Lotito